



FeLSA CISL
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici



INDENNITÀ DI MATERNITÀ O PATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI PER LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Circolare INPS n. 109 del 16/11/2018

Destinatari delle prestazioni:



LAVORATORI
PARASUBORDINATI
E ASSOCIATI IN
PARTECIPAZIONE



LIBERI
PROFESSIONISTI



RICERCATORI

Indennità di maternità e paternità: la prestazione è riconosciuta anche in caso di parto prematuro e/o di evento successivo alla data presunta e le disposizioni si applicano al periodo di congedo a far data dal 14/06/2017

QUANDO SPETTA

Per i **2 mesi** antecedenti la data del parto e per i **3 mesi** successivi a prescindere dall'effettiva astensione lavorativa anche in caso di parto prematuro



FLESSIBILITÀ

E' sempre possibile richiedere la flessibilità (**1+4 mesi**), da comunicare all'INPS. Il certificato va consegnato al committente (non più all'INPS)



REQUISITI CONTRIBUTIVI

3 mensilità contributive, dovute o versate, comprensive dell'aliquota maggiorata, nei **12 mesi antecedenti** l'inizio del periodo indennizzabile



EFFICACIA

Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di congedo iniziati dal **14/06/2017**

Congedo parentale:

- periodo massimo di fruizione: elevato da 3 a 6 mesi utilizzabili entro i primi 3 anni del bambino, frazionabile in mesi o giorni (al pari dei lavoratori dipendenti). Vanno cumulati i periodi fruiti dalla madre e dal padre;
- contribuzione necessaria: 3 mensilità contributive nei 12 mesi antecedenti la nascita o l'ingresso in famiglia e/o in Italia del bambino (nel caso del padre, che abbia legittimo titolo a fruire della prestazione, i 12 mesi si calcolano a ritroso dalla data dell'evento che dà diritto alla misura);
- richiesta dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia del figlio): devono risultare accreditate almeno 3 mensilità con contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.